



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE  
DPGRS N° 239 del 04.12.1996  
Via Cagliari, 170 – 09170 Oristano

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE

### TRA

Il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese, con sede in Oristano, via Cagliari 170 – CF 90022600952 rappresentato dal Commissario Straordinario Ing. Andrea Abis, di seguito denominato "Consorzio"

### E

L'Unione dei Comuni del Terralbese con sede in Via Roma n. 41 a San Nicolò d'Arcidano (Piva 01130640954), di seguito denominata "Unione", rappresentato da .....

D'ora innanzi le "Parti"

### VISTO

- l'art. 97 della Costituzione, il quale prevede che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo da assicurare, tra l'altro, il buon andamento dell'amministrazione;
- l'art. 120, comma 2 della Costituzione, come novellato dalla legge 18 ottobre 2001, n. 3, dal quale si desume il principio della leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., secondo cui le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- le sentenze n. 3849 del 15 luglio 2013 del Consiglio di Stato e n. C-159/11 del 19 dicembre 2012 della Corte di Giustizia CE che affermano alcuni importanti principi in tema di legittimità degli accordi fra Amministrazioni pubbliche circoscrivendone i limiti di utilizzo ai casi in cui si concretizzi nell'adempimento "di una funzione di servizio pubblico comune", non sia previsto un corrispettivo e non si ponga un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti;
- il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Reg. (CE) n. 1698/2005 – Bando Misura 321 - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale Azione 3 – Servizi ambientali Azione 6 - Avviamento di servizi comunali e/o intercomunali di trasporto locale di cui alla Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 21673/1525 del 20 Ottobre 2014
- la Determinazione n. 4680/521 del 17 MARZO 2015 con la quale l'Unione dei Comuni è risultata beneficiaria del mezzo operatore terna;
- che l'Unione dei Comuni beneficiaria della terna si è impegnata: 1) alla corretta gestione e manutenzione del mezzo; 2) in attuazione dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/2005, a non modificarne la destinazione d'uso e a non alienarlo nei 5 anni successivi alla consegna da parte della Regione Sardegna; 3) ad osservare tutti gli adempimenti cui sono soggetti i destinatari di operazioni finanziate con risorse comunitarie previsti dai regolamenti comunitari.
- La delibera del Consiglio di Amministrazione n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale è stato approvato il presente accordo di collaborazione istituzionale

### PREMESSO CHE

- Il Consorzio esercita istituzionalmente, nel novero delle proprie competenze sulla tutela dell'ambiente, funzioni di bonifica idraulica volte alla prevenzione delle condizioni di rischio



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE  
DPGRS N° 239 del 04.12.1996  
Via Cagliari, 170 – 09170 Oristano

idraulico e ambientale e sanitario connesso al deflusso delle acque dei canali di scolo e irrigazione a cielo aperto;

- Con il Bando della Misura 321 - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale Azione 3 – Servizi ambientali Azione 6 - Avviamento di servizi comunali e/o intercomunali di trasporto locale, l'Unione dei Comuni ha acquisito un mezzo meccanico tipo Terna per la realizzazione di interventi di tutela ambientale, cura, ripristino, manutenzione e tutela del territorio;
- il Consorzio ritiene opportuno attivare una forma di sinergia con le amministrazioni comunali dell'Unione dei Comuni mediante il quale rende disponibile, previa programmazione condivisa, l'utilizzo del proprio personale qualificato e dei propri mezzi meccanici per la realizzazione di interventi ambientali sul territorio di competenza dei comuni medesimi;
- è nell'interesse dell'Unione stabilire un accordo con il Consorzio per acquisire la disponibilità del medesimo Consorzio a collaborare alla realizzazione dei predetti interventi di tutela ambientale proponendo al medesimo Consorzio l'utilizzo del proprio mezzo terna che verrà reso disponibile anche per gli interventi di diretto interesse e competenza del Consorzio;
- è nell'interesse sia del Consorzio che dell'Unione stabilire un accordo di collaborazione reciproca fra amministrazioni pubbliche ai fini di rendere l'azione di entrambi i soggetti efficace e adeguata ai fabbisogni territoriali;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART.1**

#### **Premesse**

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo;
- il presente Accordo non costituisce in alcun modo una forma, anche indiretta, di alienazione del mezzo;
- il presente Accordo non individua la fornitura di prestazione di servizi da parte del Consorzio all'Unione e pertanto non può prevedere impegni di spesa e non può definire corrispettivi finanziari da erogarsi fra le Parti.

### **ART.2**

#### **Oggetto della collaborazione**

Le Parti dichiarano il proprio impegno a favorire la realizzazione di attività di interesse ambientale, e di difesa idraulica del territorio, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e nel rispetto della vigente normativa, con particolare riguardo a:

- A. pulizia e manutenzione di canali e reti di scolo e di irrigazione da infestanti naturali per il regolare deflusso delle acque;
- B. pulizia delle cunette e delle banchine delle strade comunali da infestanti naturali;

Gli interventi dovranno essere oggetto di preventiva individuazione cartografica e planimetrica concordata tra le Parti che dovrà costituire il Piano degli Interventi Programmati.



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE  
DPGRS N° 239 del 04.12.1996  
Via Cagliari, 170 – 09170 Oristano

### **ART. 3 Obblighi delle Parti**

L'Unione concede al Consorzio il mezzo terna per gli utilizzi di cui al Piano degli Interventi Programmati e per gli interventi di competenza consortile.

Il Consorzio si impegna a fornire specializzato necessario alla conduzione del mezzo, al fine della realizzazione del Piano degli Interventi Programmati (oltre le attività ordinarie in capo al Consorzio).

In ogni caso il Consorzio renderà disponibile il proprio personale specializzato per un periodo complessivo annuo di 30 giorni lavorativi (6 giorni lavorativi per ogni Comune facente parte dell'Unione = n. 5).

Il periodo di realizzazione degli interventi, in forma consecutiva o in più interventi parziali, dovrà essere precisamente concordato tra le Parti nel Piano degli Interventi Programmati. In mancanza di approvazione delle Parti su dimensione e tempistica degli interventi sopra richiamati, il presente Accordo non potrà diventare efficace.

Il personale fornito dal Consorzio sarà formato e informato sui rischi specifici connessi alla conduzione della terna, secondo le disposizioni del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

L'Unione, per la realizzazione degli interventi, garantirà tutto quanto attiene l'accantieramento degli stessi compreso il supporto in loco al personale consortile con personale proprio, in particolar modo per la sicurezza delle attività e il controllo della circolazione stradale nelle aree interessate agli interventi.

Sarà pertanto cura dell'Unione predisporre il documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) connessi alla realizzazione degli interventi programmati, previa acquisizione del DVR del Consorzio.

Gli oneri organizzativi e finanziari relativi al personale consortile, al consumo di carburante, manutenzione, oneri assicurativi e accessori, relativi al mezzo terna saranno a carico del Consorzio.

Eventuali interventi di recupero e conferimento in discarica di rifiuti rinvenuti in occasione e/o in dipendenza degli interventi realizzati resterà di esclusiva competenza dell'Unione, e pertanto il relativo onere finanziario e la responsabilità amministrativa sarà a suo totale carico. Il Consorzio non sarà chiamato in alcun caso a rispondere o occuparsi di tale problematica.

### **ART. 4 Responsabili dell'esecuzione dell'Accordo**

I responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo sono:

- a) per il Consorzio il dott. Serafino Angelo Meloni dirigente del Servizio Agrario
- b) per l'Unione dei Comuni il dott. \_\_\_\_\_ nella sua qualifica di \_\_\_\_\_

### **ART. 5 Durata dell'accordo**

Il presente Accordo entra in vigore alla data della stipulazione e ha validità triennale (2017 / 2018 / 2019).

L'Accordo è prorogabile o rinnovabile con Atto aggiuntivo.



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE  
DPGRS N° 239 del 04.12.1996  
Via Cagliari, 170 – 09170 Oristano

#### **ART. 6 Oneri finanziari**

Il presente Accordo non prevede impegni finanziari fra le Parti.

#### **ART. 7 Responsabilità**

Il Consorzio non è responsabile della richiesta di eventuali autorizzazioni, nulla osta, comunicazioni, pareri di qualsivoglia specie necessari alla realizzazione degli interventi di cui al Piano degli Interventi Programmati, che dovranno invece essere acquisiti dall'Unione. In difetto di tali forme autorizzative il personale del Consorzio non sarà autorizzato ad operare nell'esecuzione del piano.

Il Consorzio è responsabile di eventuali danni al mezzo cagionati dall'utilizzo improprio da parte del personale del Consorzio.

Ciascuna delle Parti è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo.

Le Parti concordano che le unità di personale che verranno messe a disposizione dal Consorzio ed eventualmente dai Comuni per consentire la realizzazione della attività previste dal presente accordo rimarranno dipendenti dall'ente di appartenenza, e in nessun momento l'ente di accoglienza verrà considerato loro datore di lavoro.

Ciascuno dei contraenti garantisce una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per i danni a terzi che il proprio personale potrà causare nell'espletamento delle attività;

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 12007 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **ART. 8 Modifiche all'Accordo**

L'aggiornamento del Piano degli Interventi programmati, a seguito di esigenze sopravvenute, che non comportino una revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le Parti.

Eventuali revisioni sostanziali dell'Accordo dovranno essere concordate e definite con atti aggiuntivi al presente Accordo controfirmati da persone munite di adeguati poteri di rappresentanza delle Parti in questione.

#### **ART. 9 Recesso e risoluzione**

Le Parti hanno la facoltà di recedere dall'Accordo ovvero di risolverlo consensualmente.

Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra Parte con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di tre mesi.

Il recesso o la risoluzione consensuale non incidono sulle parti di Accordo già eseguite.



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE  
DPGRS N° 239 del 04.12.1996  
Via Cagliari, 170 – 09170 Oristano

**ART. 10**  
**Controversie**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.

Letto, confermato e sottoscritto il \_\_\_\_\_

per il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese  
Il Commissario Straordinario  
Ing. Andrea Abis

Per l'Unione dei Comuni  
Il xxxxxxxxx  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_